

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 08185/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8185 del 2020, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Nexus Made S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato
e difeso dagli avvocati Giorgio Leccisi, Tommaso Pallavicini, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione, Commissario
Straordinario per l'Attuazione e il Coordinamento delle misure di contenimento e
contrasto dell'emergenza epidemiologica, in persona dei legali rappresentanti *pro-*
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Quadrifoglio Sistemi D'Arredo S.p.A., G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.r.l.,
Aurora Group S.r.l. non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. 1345 del 9.9.2020 con la quale il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 ha comunicato la revoca dell'affidamento alla Nexus Made s.r.l. della fornitura relativamente al Lotto A della procedura finalizzata all'acquisizione e distribuzione agli istituti scolastici di banchi monoposto e relative sedute tradizionali e il recesso da ogni trattativa finalizzata alla sottoscrizione del contratto di appalto;
- della nota prot. 1319 del 4.9.2020 del Commissario Straordinario;
- delle verifiche poste in essere dal RUP sui requisiti della Nexus Made s.r.l.;
- dell'Avviso pubblico del 21 luglio 2020 (Lotto "A" CIG 877980FCB - Lotto "B" CIG 8377988668), in particolare agli artt. 5, 9, 10 e 12 e relative rettifiche;
- delle risposte alle richieste di chiarimento;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, quali in particolare l'avviso del 26.9.2020 di affidamento della fornitura di banchi scolastici e sedute attrezzate (di cui alla procedura indetta con l'Avviso del 21/7/2020), inclusi gli esiti dell'interlocuzione negoziale con gli operatori relativamente al Lotto A;
- ove occorrer possa e nella misura in cui dovessero risultare lesivi della posizione giuridica soggettiva della ricorrente, di tutti gli atti relativi alla procedura negoziata indetta dal Commissario straordinario il 12/8/2020 (Lotto "A" CIG 840178082F - Lotto "B" CIG 8401792218) comprensivi degli atti indittivi, istruttori/valutativi e conclusivi, inclusi quelli relativi agli affidamenti diretti disposti dal Commissario, nonché per il risarcimento e/o l'indennizzo di tutti i danni subiti dalla ricorrente e, ove occorra, per la dichiarazione di inefficacia e il subentro nel contratto, ove nel frattempo stipulato da parte di un terzo;
- quanto ai motivi aggiunti e contestuale istanza di accesso in corso di causa ex art. 116, c. 2, c.p.a.: - della Relazione RUP prot. n. 113 del 12/8/2020 di proposta di affidamento, ai sensi del paragrafo 12 dell'Avviso di gara, della fornitura di banchi

e sedute attrezzate nella parte in cui prevede “di procedere nei confronti degli affidatari alla verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'Avviso, nonché di quanto rilevato dalla stessa Commissione” di gara;

- del Decreto del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 del 13/8/2020 di affidamento, secondo procedura negoziata ristretta ai sensi del paragrafo 12 dell'Avviso di Gara, a seguito delle interlocuzioni con i proponenti, della fornitura di banchi scolastici e sedute attrezzate, nella parte in cui stabilisce di “dare avvio alle verifiche del possesso dei requisiti richieste dal RUP” e di “procedere alla stipula dei relativi contratti, apponendo la clausola di risoluzione automatica dello stesso qualora delle suddette verifiche dovessero emergere cause ostative alla prosecuzione del rapporto contrattuale”;

- per quanto occorrer possa, di tutti i verbali di gara n. 1 del 5/8/2020, n. 2 del 6/8/2020, n. 3 del 7/8/2020 e n. 4 del 10/8/2020 della Commissione di gara;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto; nonché per il risarcimento e/o l'indennizzo di tutti i danni subiti dalla ricorrente e ove occorra, per la dichiarazione di inefficacia e il subentro nel contratto, ove nel frattempo stipulato da parte di un terzo, e comunque per l'accertamento ai sensi dell'art. 116, co. 2, c.p.a., degli artt. 10, 22 e ss. della L. n. 241/1990 e dell'art. 5 d.lgs. n. 33/2013, dell'illegittimità del silenzio/diniego serbato dal Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 sull'istanza di accesso della Nexus Made S.r.l. datata 18/9/2020, nonché per la declaratoria del diritto dell'odierna ricorrente a prendere visione ed acquisire copia di tutta la documentazione richiesta con la predetta istanza del 18/9/2020 e per la conseguente condanna delle amministrazioni intimare ad esibire la relativa documentazione.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Istruzione e di Commissario Straordinario per L'Attuazione e il Coordinamento delle Misure di Contenimento e Contrasto;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che con nota del 18 settembre 2020, la Nexus Made ha presentato istanza di accesso a tutta la documentazione della procedura d'acquisto dei banchi sia con riferimento a quella relativa all'Avviso del 21 luglio 2020, sia con riguardo a quella concernente la trattativa diretta condotta dal RUP e dal Commissario Straordinario;

- rilevato che, come dedotto dalla parte ricorrente, la struttura commissariale non ha fornito completo riscontro alla richiesta di accesso;

- vista l'istanza di accesso avanzata dalla parte ricorrente nell'ambito del ricorso R.G. n. 8185/2020 riguardante i seguenti documenti:

1. l'integrale contenuto della documentazione (sia amministrativa, sia tecnica, sia economica) presentata dalle 14 ditte offerenti, anche successivamente all'offerta formale in gara e in fase di trattativa riservata;

2. la nota (e gli atti ad essa presupposti e connessi) di presa d'atto – menzionata al punto I) delle premesse della bozza di contratto trasmessa alla Nexus Made S.r.l. – che non sarebbe stato possibile soddisfare integralmente le esigenze rappresentate dal Ministero dell'Istruzione, sia relativamente alle quantità richieste, sia, soprattutto, relativamente ai tempi di consegna, per cui è stata attivata la procedura di cui al punto 12 dell'Avviso di indizione della gara;

3. la determina, se esistente, relativa all'attivazione della procedura di cui al punto 12 dell'avviso di indizione di gara (ulteriori fabbisogni) menzionata al punto I) delle premesse della bozza di contratto;

4. tutti gli atti di cui alla procedura ristretta menzionata ai precedenti paragrafi, curata dal RUP, indicata al punto n) delle premesse della bozza di contratto;

5. La nota del Commissario al Ministro dell'Istruzione, recante l'indicazione

sull'andamento della gara e la nota del 12 agosto 2020 del Ministro dell'Istruzione, indicata al punto p) delle premesse della bozza di contratto;

6. tutte le note relative alle interlocuzioni tra gli operatori economici affidatari della fornitura e il RUP, menzionate al punto q) delle premesse della bozza di contratto;

7. tutte le note di comunicazione ai partecipanti degli esiti della procedura, menzionate al punto r) delle premesse della bozza di contratto;

8. piani delle Consegne allegati a tutti i contratti stipulati e in corso di stipula, menzionati al punto s) delle premesse della bozza di contratto;

9. la documentazione relativa alla verifica del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati da ciascun concorrente affidatario della procedura;

10. le note recanti "*indicazioni del Ministero dell'Istruzione circa i due componenti da questo designati*" per la valutazione delle offerte;

11. gli atti relativi alla designazione del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione civile, dei due componenti della Commissione di gara;

12. i curricula di tutti i componenti la Commissione di gara;

13. ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o collegato alla procedura in oggetto, nonché ogni ulteriore determinazione nelle more eventualmente adottata dalla Stazione appaltante;

- ritenuta la sussistenza, in capo alla ricorrente, di un interesse attuale, concreto e diretto, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti dei quali è stato richiesto l'accesso, in considerazione del fatto che la ricorrente ha partecipato non solo alla procedura indetta con avviso del 21 luglio 2020 dal Commissario Straordinario, ma anche alla successiva trattativa diretta;

- ritenuto che, secondo il disposto di cui all'art. 116, comma 2, c.p.a., l'accesso in corso di causa richiede la previa instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati;

- rilevato che la parte ricorrente ha dedotto che, sulla base degli atti a sua disposizione, ha potuto individuare solo alcune delle imprese controinteressate

all'accesso, alle quali è stato notificato il ricorso introduttivo;

- ritenuto di dovere disporre l'integrazione del contraddittorio, per pubblici proclami, in relazione al numero di contraddittori necessari ed alla difficoltà di individuazione degli stessi, mediante la pubblicazione sul sito *web* del Commissario Straordinario e sui siti istituzionali delle Amministrazioni resistenti di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e degli estremi della presente ordinanza con l'indicazione dettagliata della procedura di gara oggetto di ricorso e degli atti oggetto della istanza di accesso, nel termine perentorio di giorni venti decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni venti dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), dispone l'integrazione del contraddittorio, nei modi e tempi di cui in parte motiva e fissa per la trattazione dell'istanza di accesso la camera di consiglio del 9 febbraio 2021.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

Lucia Gizzi, Consigliere

L'ESTENSORE
Alessandro Tomassetti

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO